



Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società "Dopla S.p.A." in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV).

Ditta proponente "Enel.si S.r.l." di Roma.

D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

- 1) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Treviso con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 30 giorni.
- 2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore.
- 3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione, al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Treviso.
- 4) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NO _x espressi come NO ₂	95 mg/Nm ³	0,5 kg/h
CO	100 mg/Nm ³	0,53 kg/h
Polveri	1,8 mg/Nm ³	0,01 kg/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^a dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

- 5) Per la quantificazione di ciascun inquinante il numero massimo di prelievi è di tre ed il tempo di campionamento, per ciascuna misura e per ciascun inquinante, deve essere di un'ora nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto.
- 6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI EN ISO 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008.
- 7) Il condotto di adduzione e scarico delle emissioni deve essere provvisto di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse con geometria e dimensioni corrispondenti a quelle definite nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
- 8) L'accessibilità ai punti di misura e campionamento delle emissioni deve essere conforme alle indicazioni riportate nel citato documento di riferimento dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



81046802



- 9) Per la verifica del rispetto dei valori limite devono essere utilizzati i seguenti metodi analitici:
- Metodi di cui alla norma UNI 16911-1 e 2:2013 e UNI EN 15259:2008 per la misura della portata del flusso gassoso convogliato
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 15058:2017 per la determinazione del monossido di carbonio
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 10393:1995 per la determinazione del biossido di zolfo
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la determinazione del carbonio organico totale
 - Metodo di cui alla norma UNI EN 1911:2010 per la determinazione dei cloruri gassosi.
- 10) I manufatti relativi alla realizzazione dell'impianto di trigenerazione devono essere mascherati (ad es. da pannelli grigliati ed essenze rampicanti) al fine di attutirne la presenza e la percezione visiva.
- 11) Le attività che comportano manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m devono essere effettuate con assistenza archeologica da parte di un'impresa di archeologi professionisti di provata esperienza (D. Lgs 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo competente per territorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. La documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard della stessa Soprintendenza, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori.
- 12) Venga comunicato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso il nominativo della ditta di archeologi incaricata e la data di inizio dei lavori.
- 13) La ditta "Dopla S.p.A." deve rendere permeabile una porzione del proprio lotto, che attualmente risulta impermeabilizzato, per una superficie pari alla porzione concessa in diritto di superficie alla ditta "Enel.si S.r.l."
- 14) MISURE DI AUTOCONTROLLO PERIODICHE - Il gestore deve effettuare misure di autocontrollo con periodicità semestrale dalla data di messa a regime dell'impianto trasmettendo i risultati delle misurazioni alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Treviso."
- 15) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs 152/06).
- 16) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs 152/06).
- 17) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
- 18) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006).
- 19) CAMPI ELETTRICITÀ - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003.
- 20) ACCESSIBILITÀ - L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.



81046802



- 21) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), con particolare riferimento ai ricettori R1, R2, R4 e R5. La valutazione dovrà includere la verifica del rispetto da parte dell'impianto di trigenerazione del limite differenziale presso i suddetti ricettori abitativi. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
- 22) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
- 23) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
- 24) MODIFICHE - Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.
- 25) EFFICIENZA - L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.
- 26) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile".



81046802

